

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **FIORE, MAMMUCARI, BOCCASSI e PELLEGRINO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GENNAIO 1964

Diritto della vedova, dei figli, dei genitori e dei collaterali alla pensione privilegiata ordinaria indiretta

ONOREVOLI SENATORI. — Il diritto dei superstiti di militare, deceduto in servizio e per causa di servizio o per infermità o ferite riportate o aggravate in servizio e per causa di servizio, alla pensione privilegiata ordinaria indiretta è disciplinato da vecchie disposizioni che devono senz'altro ritenersi superate dall'affermarsi di nuovi principi sociali, che hanno portato alla modifica delle norme che in altri settori regolano la materia.

Allo stato, il diritto della vedova è subordinato alla circostanza che il matrimonio sia anteriore al tempo delle riportate ferite o malattie che hanno determinato la morte del militare (articolo 119, terzo comma, testo unico approvato con il regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70); sono esclusi gli orfani quando hanno raggiunto la maggiore età, anche se inabili a proficuo lavoro (articolo 119 già indicato, quarto comma); il diritto dei genitori è tuttora condizionato, oltre che alla circostanza che il militare fosse unico o principale sostegno di essi, ad altre condizioni di età e di salute (articolo 123 del citato testo unico, modificato dall'arti-

colo unico della legge 19 aprile 1906, n. 135, e dall'articolo 2 della legge 21 gennaio 1934, n. 121); i collaterali sono ammessi al diritto solo se minorenni e sempre che il defunto ne fosse l'unico o principale sostegno (articolo 123 citato, secondo comma); le condizioni richieste per l'attribuzione del diritto debbono necessariamente sussistere all'atto della morte del defunto e nel caso contrario i superstiti restano esclusi, anche se le condizioni stesse si verificano successivamente (principio stabilito con la interpretazione autentica contenuta nell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 luglio 1947, n. 810).

Queste limitazioni contrastano con i nuovi principi sociali ormai affermatasi. In base a questi il matrimonio non deve più essere necessariamente anteriore all'evento.

Inoltre il diritto è in genere riconosciuto nei vari ordinamenti agli orfani e collaterali anche maggiorenni purchè inabili a proficuo lavoro. Nel caso in cui le condizioni stabilite per il diritto, sia pure inesistente all'atto della morte, si verificano successi-

LEGISLATURA IV - 1963-64 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

vamente, esso è ugualmente riconosciuto (naturalmente con decorrenza dalla data del verificarsi delle condizioni stesse).

Si propone, pertanto, all'approvazione del Parlamento il presente disegno di legge che ha appunto l'obiettivo di aggiornare e migliorare, secondo la nuova coscienza socia-

le, le vigenti norme in materia di pensione privilegiata ordinaria indiretta. Si propone anche che, come è consuetudine, i benefici siano assegnati anche per i decessi anteriori alla legge, in ogni caso con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla domanda.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

La vedova e i figli di militare delle Forze Armate deceduto per ferite o infermità riportate o aggravate in servizio e per causa di servizio hanno diritto alla pensione privilegiata ordinaria indiretta anche quando il matrimonio sia posteriore al tempo delle ferite o infermità stesse, purchè sia durato almeno tre mesi, o sia nata prole anche postuma.

Art. 2.

Hanno diritto alla pensione privilegiata di cui al precedente articolo gli orfani e le orfane nubili maggiorenni e i fratelli e le sorelle nubili maggiorenni inabili a proficuo lavoro.

Art. 3.

I genitori del militare venuto a morte in servizio o per causa di servizio o per infermità o ferite riportate in servizio e per causa di servizio hanno diritto alla pensione privilegiata ordinaria indiretta indipendentemente dalle condizioni di età, di inabilità a proficuo lavoro ed economiche previste dall'articolo 123 del testo unico approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, modificato dall'articolo unico della legge 19 aprile 1906, n. 135, e dall'articolo 2 della legge 22 gennaio 1934, n. 121.

I collaterali del militare deceduto per le ragioni indicate al precedente comma hanno diritto alla pensione privilegiata ordinaria indiretta prescindendo dalla circostanza che il militare stesso ne fosse l'unico o il principale sostegno economico.

Art. 4.

Se le condizioni richieste dalle vigenti norme per l'acquisto del diritto a pensione privilegiata ordinaria da parte dei figli e dei genitori si verificano dopo la morte del militare, il diritto alla pensione stessa è attribuito dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della relativa domanda, purchè successiva al verificarsi delle condizioni stesse.

Art. 5.

Le norme del precedente articolo si applicano anche nei confronti degli aventi diritto per decessi avvenuti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.